

## BOZZA DI ACCORDO IN MERITO ALL' ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO TURNISTA.

Il gruppo di lavoro costituito con note prot. n.105369 del 5/09/2012 e prot. n. 121025 dell' 8/10/2012 si è più volte riunito per elaborare una bozza di accordo sull'orario di lavoro del personale del comparto da sottoporre al tavolo sindacale, come richiesto dal Direttore Amministrativo con nota prot. n.79687 del 27/06/2012.

In merito all'orario dei turnisti e alla interruzione tra un turno e il successivo, alla luce dell'art.5 del C.C.N.L. del 2008 dell'area Comparto Sanità (il quale ha previsto che il riposo consecutivo di 11 ore di cui dall'art.7 del d.lgs. 66/2003, può essere oggetto di deroga a seguito di accordo di Contrattazione Aziendale con le Organizzazioni Sindacali e la RSU Aziendali con le modalità previste dall'art.4 comma 5 del CCNL del 07/04/1999), propone quanto segue:

- 1 \* in nessun caso il turno di servizio può superare le 12 ore continuative, compreso quello di eventuale estensione di turno più breve (6/8 ore);
- 2 \* le 12 ore di servizio non possono essere superate neanche quando si tratta di attività aggiuntiva e/o progetti; tale previsione trova eccezione per i turni relativi al personale assegnato al DIRES; *pers*  
~~\* per tale personale sarà possibile la effettuazione di 12 ore di servizio consecutivo laddove la consistenza del personale non consenta la effettuazione di turni così come sopra indicato;~~ *eventi assegnati in prossimità della scadenza del turno, non potendo essere affidati al personale subentrante, verranno comunque assicurati anche oltre le 12 ore;*
- 3 \* il limite massimo settimanale dell'orario di servizio non può superare la media delle 48 ore su base semestrale, comprensivo di qualsiasi attività aggiuntiva;
- 4 \* l'interruzione tra un turno di servizio e l'altro deve essere di norma minimo di 11 ore in caso di prestazioni diurne e di 24 ore in caso di prestazione notturna; solo per i turni di durata inferiore alle 12 ore, in deroga a quanto previsto dalla normativa sopra riportata ed in presenza di condizioni di eccezionali esigenze, si ritiene sufficiente *posto consenso del dipendenti* un'interruzione pari alla durata del turno effettuato a condizione che il recupero delle ore mancanti venga effettuato nell'arco delle 48 ore successive;
- 5 \* in deroga alle 24 ore di riposo dopo il turno di notte si può effettuare la doppia notte solo in caso di eccezionalità inderogabile e solo se accettata e/o concordata con il dipendente chiamato a coprire il turno.

31-01-2013

*Costantino*  
*Luca Colombo*

*ecc. etc.*  
*Am*

*URS*  
*Stavio*

PER RSU  
*Stavio*  
*FSI*